



N. 250 - gennaio 2021

Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano - A.S. 1658-A

Il 20 gennaio 2021, la 7^a Commissione ha approvato all'unanimità, in sede redigente, il disegno di legge che dichiara, all'articolo 1, **monumento nazionale l'ex campo di prigionia di Servigliano** (in provincia di Fermo, nelle Marche, come specificato attraverso una modificata approvata dalla Commissione), oggi denominato "Parco della Pace". L'articolo 2, introdotto durante l'esame, recepisce una condizione della Commissione bilancio, secondo cui dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica e le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Quadro normativo

Quanto alla normativa di riferimento, si ricorda che secondo l'art. 10, co. 1, del Codice dei beni culturali di cui al [d.lgs. 42/2004](#), sono

beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti a soggetti pubblici - cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico - nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12¹.

Con specifico riguardo alla **dichiarazione di monumento nazionale**, si ricorda che l'art. 6 della [L. 153/2017](#) ha modificato l'art. 10, co. 3, lett. d), del Codice, introducendo una **procedura amministrativa** in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di "monumento nazionale". In particolare, ha previsto che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 dello stesso Codice, che accerta, ai fini della definizione di "bene culturale", la sussistenza, nelle cose immobili e

¹ In base al co. 1 dell'art. 12 del Codice, le cose di cui all'art. 10, qualora opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni, sono sottoposte, fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale, alle disposizioni di tutela: vige, cioè, la presunzione di interesse culturale, fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica. La verifica della sussistenza dell'interesse culturale è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (decreto di vincolo), i beni restano definitivamente soggetti alle

disposizioni di tutela. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata. Tra le disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice vi sono misure di protezione (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione) e misure di conservazione (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi).

mobili, a chiunque appartenenti, di un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la **dichiarazione di "monumento nazionale"**, qualora le stesse cose rivestono, altresì, **un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico** di significato distintivo eccezionale. Non è stato specificato, tuttavia, se e in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione di interesse culturale.

Prima del 2017, il Codice non prevedeva una specifica procedura da porre in essere, limitandosi, all'art. 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale "gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente" e, all'art. 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali.

Con la [circolare n. 13 del 5 giugno 2012](#), l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha ripercorso tutta la normativa, dagli anni Sessanta del 1800 fino al d.lgs. 42/2004, in materia di "dichiarazione di monumento nazionale", sostenendo che non potesse essere adottata una dichiarazione di monumento nazionale in assenza di una norma legislativa attributiva del relativo potere. La circolare si soffermava inoltre sul regime giuridico applicabile agli immobili dichiarati "monumento nazionale", specialmente laddove la fonte normativa era rappresentata da atti normativi secondari²: si è ritenuto che in tali casi la dichiarazione avesse una mera valenza simbolica.

Si ricorda infine che sono state anche approvate **diverse leggi** con il medesimo scopo:

- la [legge n. 64 del 2014](#), che ha dichiarato monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza;
- la [legge n. 207 del 2016](#), recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza;
- la [legge n. 213 del 2017](#), che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, di proprietà dell'Accademia dei Concordi di Rovigo;
- la [legge n. 65 del 2019](#) (nella legislatura in corso), recante la dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano", che la 7^a Commissione ha approvato in sede deliberante con voto unanime il 25 giugno 2019.

La storia del campo di prigionia di Servigliano

In base alla **relazione illustrativa** allegata al disegno di legge originario, la storia del campo di prigionia di Servigliano è intrecciata alle vicende più drammatiche del Novecento, di cui è uno dei luoghi più simbolici a livello nazionale ed europeo. I firmatari hanno sottolineato infatti la conservazione di questo luogo ha grande importanza civile e morale.

Il campo di Servigliano nacque nel **1915** con l'imminente entrata in guerra dell'Italia, che determinò la necessità di un campo per la raccolta di eventuali prigionieri. Furono espropriati circa tre ettari di terreno, sui quali furono realizzate 32 baracche in legno con una capienza di 125 prigionieri ciascuna. Il campo fu diviso in due settori e circondato per tutto il suo perimetro da un muro alto tre metri, sopra il quale era posto del filo spinato. Il campo avrebbe potuto ospitare 4.000 prigionieri,

² Il riferimento è al DPR 2 ottobre 2003, *Dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone*, al DPR 18 marzo 2008, *Dichiarazione*

di monumento nazionale dell'antica area di San Pietro Infine, e al DPR 18 marzo 2008, *Dichiarazione di monumento nazionale dell'isola di Santo Stefano*.

circa 2.000 per ciascun settore, ma non raggiunse mai la massima capienza. Il sito di Servigliano fu scelto principalmente per la sua posizione, trovandosi fuori dalla zona di guerra e da nodi stradali ma, comunque, ben connesso mediante la ferrovia che attraversava la valle del Tenna. Nonostante sia nato come campo di prigionia, ebbe diversi utilizzi durante il corso del XX secolo.

All'inizio del **1919**, il campo di Servigliano fu destinato all'accoglienza dei soldati italiani redenti, con l'obiettivo di "rieducarli" agli ideali nazionali. Intorno al **1935**, una parte del campo venne smantellata per costruirvi un campo sportivo voluto dal dopolavoro comunale: venne eretto un muro in mattoni per delimitare le due aree e il campo ridusse la sua capacità ricettiva a 2.000 unità. Venne poi utilizzato come deposito di materiale bellico e cannoni da inviare in Spagna durante la Guerra civile (1936-1939).

Con l'inizio della seconda guerra mondiale, il regime fascista predispose la riapertura del campo di Servigliano per accogliere nuovamente prigionieri di guerra. Dal **1943-1944**, dopo la fuga dei prigionieri alleati, il campo venne riutilizzato per l'internamento degli ebrei sia italiani, che stranieri. Nel maggio del **1944** gli ebrei di Servigliano vennero deportati ad Auschwitz. Nei primi mesi del **1945**, con la vittoria degli alleati, il campo rimase vuoto. In primavera, tuttavia, vennero avviati dei lavori di risistemazione degli interni, volti ad accogliere 500 militari polacchi per cui era stato organizzato un corso di addestramento. Nel giugno del 1944 giunsero nel campo anche numerosi profughi sloveni. Nell'estate del **1946**, il campo di Servigliano venne evacuato.

Dal settembre del **1947**, il campo fu destinato all'accoglienza dei profughi giuliano-dalmati. Nel **1955** il campo cominciò a svuotarsi e gli ultimi ospiti vennero trasferiti ad Ascoli Piceno, dove erano state realizzate appositamente alcune abitazioni. La struttura rimase in condizioni di abbandono fino al 1970. Ne-

gli **anni Settanta**, l'amministrazione di Servigliano iniziò a sviluppare progetto di recupero del luogo. Le baracche vennero smantellate e al loro posto vennero realizzati impianti sportivi, mentre rimasero le mura perimetrali. Nel 2001 si è costituita l'associazione «[La Casa della Memoria](#)», che ha iniziato un lavoro di ricerca, documentazione e divulgazione della memoria e delle storie del campo di Servigliano. Per ulteriori informazioni si veda [qui](#).

*a cura di Rosella Di Cesare
Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali,
giustizia e cultura*